

COMUNE DI LIVERI

PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 9 DEL 12/11/2019

Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva della TARI/TARSU/tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, accertamento e riscossione coattiva dell'I.C.I./I.M.U., di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e delle sanzioni al Codice della strada. CIG:8030089F0F. Nomina commissione di gara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL DECRETO SINDACALE N. 15 DEL 6/6/2019 CON IL QUALE AL SOTTOSCRITTO E' STATO CONFERITO L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO CON I POTERI DI CUI ALL'ART.107 DEL D. L.vo N. 267/2000.

VISTO IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO;

COMUNE DI LIVERI
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

DETERMINA N. 9 DEL 12/11/2019

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva della TARI/TARSU/tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, accertamento e riscossione coattiva dell'I.C.I./I.M.U., di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e delle sanzioni al Codice della strada. CIG:8030089F0F. Nomina commissione di gara.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Somma Liberato Gioacchino;

con deliberazione n.18 del 20/12/2018, esecutiva come per legge, il Consiglio comunale ha approvato l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva della TARI/TARSU/tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, accertamento e riscossione coattiva dell'I.C.I./I.M.U., di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e delle sanzioni al Codice della strada;

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva della TARI/TARSU/tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, accertamento e riscossione coattiva dell'I.C.I./I.M.U., di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e delle sanzioni al Codice della strada;
- la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016
- la determinazione n.11 del 23/09/2015 l'ANAC ha espressamente previsto che «anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»;

- in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

VISTO il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati;

VISTA

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 3/7/2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione all'ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali" e acquisto quote;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 9/7/2013, ad oggetto adesione centrale di committenza;

VALUTATA la particolare complessità dell'appalto e della normativa europea di settore;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt.35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Livieri trasmette ad ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:
 - Bando di Gara e Disciplinare di Gara;
 - Allegati;
4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: 8030089F0F;
5. Resta a carico del Comune di Livieri il contributo per l'ANAC, pari ad € 30,00
6. Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018 , ed esse saranno rimborsate dall'aggiudicatario alla centrale di committenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
7. ASMEL consortile S.c.ar.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli Atti di Gara;
8. . Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell' art.41 del D.lgs. n. 50/2016, a carico dell'aggiudicatario, è pari all'1% oltre IVA, dell'importo a base di gara, corrispondente a € 127.500,00 oltre IVA pari ad € 1.275,00 oltre iva. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. ai sensi del citato comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. L'Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell'atto unilaterale d'obbligo precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La ricevuta di consegna attestante l'avvenuto invio dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dovrà essere allegata, in copia, all'offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando. Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un

aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale.

9. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all'aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del contratto;
10. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la copertura dei rischi derivanti dall'attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;

RICHIAMATO l'art. 77 del D, Lgs. 50/16 (come modificato dal D. lgs. 56/2017), il quale prevede che:

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulta ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti **per i servizi e le forniture** di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, **per i lavori di importo inferiore a un milione di euro** o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare **alcuni** componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, **escluso il Presidente**. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. **In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.**

3. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. **La nomina dei RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.**

4. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

5. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave

accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

6. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del **22 marzo 2017** nel quale si ribadisce, in merito ai chiarimenti sull'iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici che *"Considerato che ad oggi il predetto Regolamento non è stato adottato, stante anche il procedimento legislativo di correzione che investe l'istituto in oggetto, si chiarisce che, ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate."*

PRESO ATTO che quanto sopra è stato poi statuito nell'articolo 216, co. 12 del decreto correttivo al Codice degli Appalti (d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017);

EVIDENZIATO che le linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti "nomina e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate con determinazione dell'ANAC n° 1096 del 26.10.2016 al comma 2.5 chiarisce che "Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza";

DATO ATTO che, il D.L. 18/4/2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14/6/2019 n. 55, ha disposto, con l'art. 1 comma 1 lettera c, il comma, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, non trova applicazione, a titolo sperimentale, fino al **31.12.2020** fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

CONSIDERATO che, al fine dell'individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all'interno della stazione appaltante del comune tra i funzionari idonei allo svolgimento dell'incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

RITENUTO di selezionare Responsabili di servizio interni alla Stazione appaltante che abbiano i requisiti di una comprovata esperienza nel settore degli appalti pubblici, oltre che un'esperienza pluriennale dal punto di vista amministrativo ed una competenza anche diversificata avendo la materia oggetto dell'appalto riflessi dal punto di vista, oltre che dell'ambiente, anche della pianificazione urbanistica, demografica e tributaria;

ACQUISITA la disponibilità a partecipare quali commissari alla costituenda commissione giudicatrice dei sotto indicati dipendenti:

- Arch. Anna Maria Pandico, responsabile dell'Ufficio tecnico comunale;
- Dott. Liberato G. Somma, quale responsabile del servizio finanziario nonché R.U.P. della procedura de qua;
- Dott. Quindici Raffaele, Segretario Comunale con competenza nella materia e connesse;

Dato atto che la funzione di commissario viene svolta a titolo gratuito e che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;

Viste le dichiarazioni dei membri della commissione giudicatrice dell'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e alla Delibera dell'ANAC n. 1190 del 16/11/2016 Linee guida n. 5;

Visto il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il d.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";


Visto lo Statuto comunale;

Precisato che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di oneri finanziari;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della commissione, atteso che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 30 ottobre e che la prima seduta di gara si terrà il 14 novembre;


DETERMINA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di nominare, per i motivi sopra esposti, la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del Servizio di l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva della TARI/TARSU/tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, accertamento e riscossione coattiva dell'I.C.I./I.M.U., di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e delle sanzioni al Codice della strada, come segue:
 - Arch. Anna Maria Pandico, dipendente del Comune di Liveri, quale responsabile dell'U.T.C, in qualità di Commissario;
 - Dr. Liberato G. Somma, dipendente del Comune di Liveri, quale responsabile del servizio finanziario e RUP, in qualità di Commissario;
 - Dr. Raffaele Quindici, Segretario Comunale in qualità di Presidente;
- 3) Di individuare quale segretario verbalizzante il commissario Arch. Pandico Anna Maria.
- 4) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, nonché in Amministrazione Trasparente..



Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Somma Liberato Gioacchino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

SERVIZIO FINANZIARIO DELL'ENTE

VISTO IL PROVVEDIMENTO CHE PRECEDE, SE NE ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA CON IMPEGNO A VALERE SUGLI INTERVENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO, NELL'AMBITO DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA SULLO STESSO ACCERTATA IN CONFORMITA' ALL'ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25/2/1995 N. 77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE IN DATA 12 NOV. 2019 E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI LIVERI VI RIMARRA' PER UN PERIODO DI 15 GIORNI COONSECUTIVI, CON LE MODALITA' DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 1 DEL 31/01/2011-

LIVERI, li 12 NOV. 2019

IL MESSO

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DAL GIORNO _____ AL GIORNO _____ E CONTRO DI ESSA NON SONO STATI PRESENTATI RECLAMI

LIVERI, li _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNAL